

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

deliberazione n. 14096

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 1° giugno 2016, alla presenza di n. 30 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

Visto

- lo Statuto dell'INFN, ed in particolare l'art. 12, comma 4, lett. i);
- gli artt. 20, 21 e 22 del citato Statuto, ed altresì il comma 1 dell'art. 20;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12398/2012, con la quale è stato adottato il *"Disciplinare per la formazione della rosa indicativa dei candidati a dirigere le Sezioni, i Laboratori Nazionali ed i Centri Nazionali, da proporre al Consiglio Direttivo dell'INFN"*;

Ritenuto

- necessario apportare al suddetto Disciplinare modifiche idonee a disporre di un quadro normativo di riferimento per poter procedere adeguatamente al rinnovo dei Direttori delle Strutture INFN;

Considerato

- la proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 30 voti a favore

d e l i b e r a

- 1) Di approvare, in sostituzione del precedente, l'allegato documento n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il *"Disciplinare per la formazione della rosa indicativa dei candidati a dirigere le Sezioni, i Laboratori Nazionali ed i Centri Nazionali, da proporre al Consiglio Direttivo dell'INFN"*.

All. n. 1

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.
14096/2016

Disciplinare per la formazione della rosa indicativa dei candidati a dirigere le Sezioni, i Laboratori Nazionali ed i Centri Nazionali, da proporre al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

(articoli 20, 21 e 22 dello Statuto dell'INFN)

Articolo 1

1. La direzione della Sezione, del Laboratorio Nazionale e del Centro Nazionale di cui all'articolo 20 dello Statuto dell'INFN è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione su una rosa indicativa di candidati.
2. La formazione della rosa di candidature a dirigere la Sezione da proporre al Consiglio Direttivo dell'Istituto è effettuata, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21 del citato Statuto, attraverso la consultazione unica del personale da svolgersi con le modalità indicate agli articoli da 3 a 14.
3. La formazione della rosa di candidature a dirigere il Laboratorio Nazionale e il Centro Nazionale da proporre al Consiglio Direttivo dell'Istituto è effettuata, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del citato Statuto, attraverso la consulenza di un Comitato di Ricerca e Valutazione da svolgersi secondo le modalità indicate all'articolo 2 e la successiva consultazione unica del personale, da svolgersi con le modalità indicate al precedente comma 2.
4. Per i Centri Nazionali di Studi Avanzati valgono le norme eventualmente appositamente dettate.

Articolo 2

1. Gli aspiranti a dirigere il Laboratorio o Centro Nazionale Scientifico Tecnologico inviano una manifestazione di interesse al Presidente dell'INFN, presentando il proprio curriculum e un breve programma di attività. Il Presidente dopo averne verificata la eleggibilità, compila la lista dei candidati e la invia a un Comitato di Ricerca e Valutazione che esamina il profilo scientifico e manageriale degli stessi e di altri eventuali candidati che il Comitato intendesse proporre. Il Comitato prepara una lista, con un breve profilo per ciascuno dei candidati, che invia al Presidente dell'INFN, il quale trasmette la sola lista al Presidente della Commissione per la consultazione del personale del Laboratorio o Centro Nazionale Scientifico Tecnologico di cui al successivo art. 3, comma 3 per attivare la procedura di consultazione del personale.

2. Il Comitato di Ricerca e Valutazione è costituito da tre esperti nazionali ed internazionali nei settori di interesse del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico ed è nominato dalla Giunta Esecutiva almeno sei mesi prima della scadenza della direzione. Il mandato del Comitato termina con la consegna al Presidente dell'INFN della lista dei candidati aventi diritto.

Articolo 3

1. Il Direttore uscente, con propria circolare affissa all'albo della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico:
 - avvia le procedure per la consultazione del personale prevedendo che gli adempimenti siano conclusi almeno tre mesi antecedenti la scadenza del suo mandato.
 - stabilisce la data della consultazione del personale.

2. Il Direttore uscente della Sezione, inoltre:
 - provvede alla elaborazione degli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione ed invia, per opportuna informazione, all'Ufficio Ordinamento, copia della circolare con la quale sono avviate le procedure per la consultazione del personale;
 - nomina i componenti la Commissione per la consultazione del personale, sentito il Consiglio di Sezione;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni relative alla consultazione del personale.

3. Il Direttore uscente del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico, inoltre:
 - nomina i componenti la Commissione per la consultazione del personale, sentito il Consiglio di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico, almeno sei mesi prima della scadenza della direzione, e comunque contestualmente alla nomina da parte della Giunta Esecutiva del Comitato di Ricerca e Valutazione di cui al precedente art. 2, comma 2.;
 - successivamente al ricevimento da parte del Presidente della Commissione per la consultazione del personale della lista dei candidati di cui al precedente articolo 2, comma 1., provvede alla elaborazione degli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione ed invia, per opportuna informazione, all'Ufficio Ordinamento, copia della circolare con la quale sono avviate le procedure per la consultazione del personale;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni relative alla consultazione del personale.

Articolo 4

1. Partecipano alla consultazione:

- i dipendenti che alla data di avvio della consultazione appartengano alla Sezione, al Laboratorio Nazionale o al Centro Nazionale Scientifico Tecnologico presso il quale si svolge la consultazione, siano di ruolo presso l'Istituto e abbiano superato il periodo di prova, ivi compresi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno un anno presso l'Istituto;
- il personale associato ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto, che alla data di avvio della consultazione sia dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica presso la Sezione, il Laboratorio Nazionale e il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico da almeno un anno.
Sono compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati alla Sezione o al Laboratorio Nazionale.

Articolo 5

1. Presso la Sezione, il Laboratorio Nazionale o il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico interessato è costituita la Commissione per la consultazione del personale.

La Commissione è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Per ciascun componente la Commissione è designato un sostituto.

2. I componenti la Commissione sono scelti fra i partecipanti alla consultazione (cfr. art. 4) della Sezione, o del Laboratorio Nazionale, o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico, presso il quale è avviata la consultazione.

3. Nel caso che un componente effettivo della Commissione non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa che provvede a convocare il componente sostituto.

Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione, ad assolvere l'incarico, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione, sentito il Consiglio di Sezione, di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico.

Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui al successivo articolo 13.

Articolo 6

1. Il Presidente della Commissione convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione stessa per adempiere alle relative operazioni.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Ciascuna scheda deve essere firmata da uno dei componenti la Commissione costituita presso la Sezione, il Laboratorio Nazionale o il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico.
5. Il Segretario della Commissione resta custode delle schede ricevute.

Articolo 7

1. Gli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione di cui al precedente articolo 4 e la relativa circolare sono affissi all'albo della Sezione o del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico almeno 25 giorni antecedenti la data fissata per la consultazione.
2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto al Direttore della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico.
3. Il reclamo scritto deve pervenire al Direttore della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico di appartenenza, entro il decimo giorno successivo alla data di affissione all'albo della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico, della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.
4. Il Direttore, entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel comma precedente, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche.
L'esito del reclamo è comunicato ai diretti interessati.
5. Il Direttore provvede, contestualmente, a mezzo circolare da affiggersi all'albo della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico, ad emettere e diffondere gli elenchi definitivi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione.
6. In pari data il Direttore provvede ad inviare al Presidente della Commissione:
 - schede in numero pari al numero degli aventi diritto a partecipare alla consultazione;
 - schede di riserva;
 - duplice copia degli elenchi definitivi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione;
 - distinta delle schede trasmesse;
 - copia del presente disciplinare.

Articolo 8

1. Il Direttore della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico provvede ad individuare il locale dove si terrà la consultazione che deve essere idoneamente attrezzato per un rapido e corretto svolgimento delle operazioni relative e per garantire la segretezza della preferenza espressa. Nel locale deve essere affissa una copia del presente disciplinare.

Articolo 9

1. Coloro che sono affetti da impedimenti fisici tali da non consentire la partecipazione alla consultazione senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un accompagnatore, liberamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto negli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione.
2. Il Presidente della Commissione annota la circostanza sul verbale delle operazioni di svolgimento della consultazione e annota la stessa circostanza sull'elenco dei partecipanti alla consultazione, accanto ai nominativi di cui al comma 1.
3. Non può essere esercitata la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Articolo 10

1. Su ogni scheda viene indicata una unica preferenza. La scheda che contiene più di una preferenza viene annullata.
2. La partecipazione alla consultazione deve risultare dalla firma apposta accanto al nominativo dell'avente diritto a partecipare alla consultazione.
3. Qualora la scheda consegnata all'avente diritto a partecipare alla consultazione risulti deteriorata o se egli stesso l'abbia involontariamente deteriorata, questi può chiedere al Presidente della Commissione una seconda scheda restituendo la prima sulla quale è apposta la dicitura "scheda deteriorata" e la firma dei componenti la Commissione.
4. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni per la consultazione devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni stesse, alla Commissione che decide entro gli stessi termini.
5. I reclami e le relative motivate decisioni devono essere verbalizzati.
6. Tutti i provvedimenti della Commissione sono definitivi.

Articolo 11

1. Coloro che si trovassero fuori sede possono chiedere al Presidente della Commissione, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della consultazione, di poter esprimere la propria preferenza per corrispondenza, indicando il recapito presso il quale ricevere la scheda.
2. Gli aventi diritto a partecipare alla consultazione, fuori sede alla data della stessa, possono altresì chiedere al Presidente della Commissione di esprimere la propria preferenza anticipatamente.
3. Il Presidente della Commissione invia, se trattasi di preferenza espressa per corrispondenza, o consegna all'avente diritto a partecipare alla consultazione, se trattasi di preferenza espressa in anticipo:
 - una busta grande ed un foglio sul quale è indicato il nominativo di colui che esprime la preferenza.
4. La scheda, non appena espressa la preferenza, deve essere inserita, debitamente piegata, nella busta piccola e sigillata.
La busta piccola deve essere inserita nella busta grande unitamente al foglio sul quale è indicato il nominativo di colui che ha espresso la preferenza.
5. Qualora trattasi di preferenza espressa per corrispondenza, il plico deve essere spedito immediatamente nella forma più veloce e sicura.
Il plico deve pervenire alla Commissione prima della chiusura delle urne.
Le buste pervenute dopo tale orario saranno conservate agli atti.
6. Qualora trattasi di preferenza espressa in anticipo e contestualmente al ricevimento della scheda, il plico deve essere consegnato al Presidente della Commissione che resta custode della preferenza espressa fino al giorno stabilito per la consultazione.
7. Il Presidente della Commissione annota gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sul verbale delle operazioni relative alla consultazione ed annota gli stessi eventi sull'elenco degli aventi diritto a partecipare alla consultazione, accanto alla firma di colui che si è avvalso di quanto previsto ai citati commi 1 e 2.

Articolo 12

1. Prima dell'inizio delle operazioni relative alla consultazione, la Commissione procede al conteggio delle schede, dandone atto nel verbale.
2. Le urne restano aperte per un giorno durante l'orario di lavoro.
3. Subito dopo la Commissione chiude le urne e procede alla verifica dei risultati.
4. Le operazioni di verifica dei risultati sono pubbliche.

Articolo 13

1. Il verbale della Commissione, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa, deve, a conclusione delle operazioni, indicare:
 - il numero complessivo degli aventi diritto a partecipare alla consultazione;
 - il numero delle schede ricevute in dotazione con separata evidenza di quelle di riserva;
 - il numero delle schede contenute nell'urna;
 - il numero delle eventuali schede deteriorate;
 - il numero delle preferenze espresse per corrispondenza;
 - il numero delle preferenze espresse anticipatamente;
 - il numero delle preferenze riportate da ogni candidato;
 - il numero delle schede bianche;
 - il numero delle schede nulle;
 - gli eventuali reclami presentati durante le operazioni relative alla consultazione e le decisioni adottate.

2. Il Presidente della Commissione predispose quindi un plico contenente separatamente:
 - il verbale;
 - le schede utilizzate e non;
 - gli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla consultazione e di coloro che hanno espresso la propria preferenza;
 - la distinta, debitamente firmata, delle schede ricevute.

Detto plico, sigillato e firmato dai componenti la Commissione, viene inviato al Direttore della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni relative alla consultazione.

Tutto il materiale è conservato presso la Sezione, il Laboratorio Nazionale o il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico.

Articolo 14

1. Il Direttore della Sezione, del Laboratorio Nazionale o del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico provvede a trasmettere al Presidente dell'INFN, e per opportuna informazione all'Ufficio Ordinamento, copia del verbale debitamente firmato da tutti i componenti la Commissione.